



## *Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo*

**VISTO** l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1004 del 1.07.2025 con la quale la Provincia di Pisa ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata “**84° Giro delle due Province**” organizzata dalla ASD Associazione Ciclistica Marcianese, in programma il **12 luglio 2025**, come di seguito indicata:

- Partenza ufficiale: alle ore 13:30 da via Nazario Sauro c/o Giovanni Calzature a Cascina (PI);**
- Fine gara previsto: per le ore 17:00 circa in Via Paolo Savi Sud a Marciana di Cascina (PI);**

**VISTO** il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa, **per la Provincia di Pisa**, tratti di strade provinciali e comunali ricadenti nel territorio dei Comuni di **Cascina, Vicopisano, Buti, Bientina e Calcinaia;**

**PRESO ATTO** che dalla locale Questura, il cui parere è stato chiesto con nota in data 13 giugno u.s., non è pervenuta alcuna comunicazione ostativa alla sospensione della circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione sportiva sopraindicata;

**VISTA** la circolare n. 300/STRAD/1/14029.U dell'8/5/2025 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la quale vengono esplicate le modifiche recate all'art. 9 Cds con la legge 97/2025 e viene precisato che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane, il Sindaco conserva la propria competenza solo per le gare che si svolgono interamente nel territorio di un solo Comune, spettando sempre al Prefetto l'adozione del provvedimento in tutti gli altri casi;

**RITENUTO** di dover disporre la sospensione temporanea della circolazione, ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 modificato dalla legge 9 aprile 2025, n. 58, che prevede “...*la sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un comune, dal sindaco e negli altri casi dal prefetto*”;

**VISTI** gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto prefettizio n. 22622 del 10.04.2025 con il quale il Prefetto di Pisa ha conferito al Viceprefetto aggiunto d.ssa Silvia Passetti, la titolarità dell'Area III “Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”, che comprende la delega alla firma per tutti i provvedimenti afferenti alla suddetta Area, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 19/5/2000 n. 139;

### **ORDINA**

per il **giorno 12 luglio 2025** la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, sulle strade ricadenti nel territorio della provincia di Pisa interessate dal percorso di gara riprodotte nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla sopracitata determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa.



## *Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo*

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “*inizio gara ciclistica*” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “*fine gara ciclistica*”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati al momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- ◆ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

### **DISPONE**

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata secondo le prescrizioni dell'autorizzazione dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato alla scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.



*Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo*

Il presente atto viene pubblicato sul sito *web* istituzionale della Prefettura di Pisa.

Pisa, *data del protocollo*

Il Dirigente Area III  
Viceprefetto Aggiunto  
Passetti

Alla Polizia Provinciale

Alla Questura di

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di

Alla Sezione Polizia Stradale di

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

PISA

PISA

PISA

PISA

CASCINA

BUTI

BIENTINA

VICOPIANO

CALCINAIA

[autolineetoscane@pec.it](mailto:autolineetoscane@pec.it)

Ad Autolinee Toscane S.p.A.

Al servizio 118

[direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzioneuslnordovest@postacert.toscana.it)

All'Ufficio Informatica sede

[informatica.pref\\_pisa@interno.it](mailto:informatica.pref_pisa@interno.it)

Alla Società ADS CICLISTICA MARCIANESE

[massimiliano.anichini@pec.it](mailto:massimiliano.anichini@pec.it)